



CITTÀ DI POTENZA

Gabinetto del Sindaco

Ord. Sind. n. 122 del 22 maggio 2015

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE IN CONTENITORI DI VETRO E IN LATTINA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO DI POTENZA dal 26 al 30 maggio 2015.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che in passato, in concomitanza dei festeggiamenti del Santo Patrono di Potenza, si è registrato l'eccessivo consumo di bevande alcoliche in particolare da parte di giovani, anche minorenni, che ha portato al manifestarsi non solo di schiamazzi, ma anche di episodi di teppismo e violenza collegati con la pericolosità delle bottiglie di vetro o delle lattine, facilmente trasformabili in armi da taglio;

CONSIDERATO:

- che la predetta situazione è collegata alla vendita per asporto di bevande alcoliche praticata dai numerosi esercizi commerciali, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- altresì, che le aree interessate sono il centro storico di Potenza e le zone ricadenti nel percorso della storica Parata dei Turchi (Stadio Viviani – Viale Marconi – Via Verdi – Viale Dante – Via Vaccaro – Piazza XVIII Agosto – C.so Umberto I – Via Portasalza – Via Pretoria – Piazza Matteotti – Via Pretoria fino all'altezza Uffici INPS – Via Addone – Via Scafarelli – Largo Duomo);
- che l'area del centro storico di Potenza è delimitata dalle seguenti piazze e strade, facenti parte anch'esse della predetta area: Piazza Vittorio Emanuele II, Corso XVIII Agosto 1860, Via Beato Bonaventura, Piazza Beato Bonaventura, Via Vescovado, Via Due Torri, Via XX Settembre, Via F.lli Cairoli, Via N. Alianelli, Piazza M. Pagano, Via A Rosica, Via IV Novembre, Via G. Mazzini, Corso Umberto I;

ATTESO che il centro storico si caratterizza per la presenza di edifici e monumenti sottoposti alla tutela dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Basilicata;

DATO ATTO che le bevande vendute per asporto vengono consumate all'esterno degli esercizi e successivamente i relativi contenitori vengono abbandonati senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo e dell'abitato, costituendo, così, fonte di pericolo per i soggetti che abitano in quei luoghi e/o vi transitano;

RITENUTO necessario provvedere con urgenza ad eliminare gli inconvenienti sopra descritti, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici cittadini ed hanno diritto a fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza, vietando la vendita per asporto di bevande alcoliche in vetro e lattina agli esercizi commerciali presenti nelle aree pubbliche e private, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande operanti nel centro storico dal 26 al 30 maggio 2015, ed in quelli presenti lungo il percorso della parata dei Turchi, il 29 maggio 2014, nella fascia oraria dalle ore 18.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, e stabilendo che i titolari degli esercizi che somministrano bevande alcoliche si attrezzino affinché le stesse vengano distribuite in materiale monouso o plastica.

CONSIDERATO che, in data odierna, lo schema della presente ordinanza è stato comunicato preventivamente (*a mezzo Pec*) al Prefetto di Potenza;

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e.ss.mm.ii;
- l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 4 che dispone che *“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, **al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”***;
- l'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
- il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 che definisce ed individua gli ambiti di applicazione della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;
- la Legge della Regione Basilicata n. 41 del 29 dicembre 2009, recante la disciplina della Polizia Locale e le politiche di sicurezza urbana;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato, **dal 26 al 30 maggio 2015**, nel centro storico di questa città, ed il 29 maggio lungo tutto il percorso della parata dei Turchi, di **NON** effettuare la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione in contenitori di vetro o lattine, da parte degli esercizi commerciali su aree private e pubbliche, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nella fascia oraria dalle ore 18.00 alle ore 06.00 del giorno successivo;
2. che il divieto di cui al punto 1. non si applica ai suddetti esercizi qualora gli stessi effettuino servizio a domicilio del cliente.

RACCOMANDA

ai titolari degli esercizi commerciali su aree private e pubbliche, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande succitati, nei giorni suindicati, la somministrazione di

bevande alcoliche in contenitori monouso o plastica, dotandosi altresì di opportuni raccoglitori dei rifiuti da apporre anche all'esterno degli esercizi stessi affinché i rifiuti non vengano dispersi nell'ambiente.

D I S P O N E

1. che le violazioni alle disposizioni contenute al punto 1. della presente ordinanza saranno punite con la sanzione da 50,00 euro a 500,00 euro ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
2. che il presente atto viene trasmesso, per quanto di competenza, al signor Prefetto di Potenza, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, affinché sia fornita l'assistenza della forza pubblica necessaria all'osservanza della presente ordinanza;
3. che il presente atto viene altresì inviato, per opportuna conoscenza, al signor Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, nonché, per la relativa esecuzione, al Comandante della Polizia Locale;
4. la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune nonché sul sito internet del Comune di Potenza; verrà effettuata comunicazione dei relativi contenuti agli organi di informazione della radio, della televisione e della stampa locale;
5. la presente ordinanza venga trasmessa alla Questura, al Comando Provinciale Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale ed a tutti i soggetti abilitati al controllo, per la sorveglianza e l'esecuzione della medesima e per gli aspetti di specifica competenza.

I N F O R M A

a norma dell'art. 3 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che avverso la presente ordinanza, è ammesso:

- ricorso, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, per competenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al T.A.R. di Basilicata;

oppure in alternativa,

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni nei modi stabiliti dalla legge (D.P.R. n. 1034 del 6 dicembre 1971);
- ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio on-line del Comune di Potenza.

Pratica istruita dal Comandante delle Polizia Locale di Potenza.

Dalla Residenza Municipale, 22 maggio 2015

IL SINDACO
- Ing. Dario DE LUCA -